



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 37 del 29/04/2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **PRESA D'ATTO PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:15**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	BERTOZZI CATERINA	P
TARTARI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	P	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	P		
COGNATA CHIARA	A		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	A		

Totale presenti: **11**

Totale assenti: **2**

Sono presenti gli Assessori Esterni: MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: COGNATA CHIARA, FERRETTI STEFANO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

CASTELLI LUCA
PANCALDI ALESSIA
PANCALDI BARBARA

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ART. 1
COMMA 612 LEGGE 190/2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Premesso che:

- il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013);

Premesso che lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26.03.2015, immediatamente eseguibile);

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”;

Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto del “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*”, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26.03.2015, che viene allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e procedere, contestualmente, alla sua pubblicazione nel sito internet del Comune di Malalbergo, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 c.d. “decreto trasparenza”;

Con successiva e separata votazione, voti favorevoli unanimi dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GIOVANNINI MONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 10/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 29/04/2015.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 29/04/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 10/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. DAGA LUIGI



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanziari
Proposta N° 35/2015

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Data 20/04/2015	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25 del 26/03/2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA'): PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **17:00**, convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	Sindaco	Presente
MILLA MEI	Vicesindaco	Presente
FERRETTI STEFANO	Assessore	Presente
CHIARI MATTEO	Assessore	Presente
FORNASARI MARCO	Assessore	Presente

Totale presenti: **5**

Totale assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA'): PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premessato che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Premesso che lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “*propositiva*” di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
3. di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GIOVANNINI MONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 10/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari Prot. del 10/04/2015 / 5761.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 26/03/2015.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 26/03/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 10/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DAGA LUIGI



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanziari
Proposta N° 42/2015

Oggetto: ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA'): PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Data 25/03/2015	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA



COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Medaglia al Merito Civile

SETTORE AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI ED ECONOMICO
FINANZIARI

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



I – Introduzione generale

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.



La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.



Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta.

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Malalbergo partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Società Lepida S.p.A. con una quota dello 0,00280462%;



2. Hera Spa con una quota dello 0,06259% (Hera Spa è quotata sul mercato di borsa italiano);
3. Se.ra srl con una quota dello 12,88%;

Le società di cui sopra non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di Hera S.p.a, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati, le holding non saranno oggetto del presente Piano

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Malalbergo, partecipa all'Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti della Regione Emilia Romagna (ATERESIR) qualificato come Consorzio di Enti locali a cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e province della Regione.

Infine il Comune fa parte delle seguenti Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona (ASP) create dalla Regione Emilia Romagna per la gestione dei servizi sociali a "rete" di cui all'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2003:

Donini Damiani
Galuppi Ramponi

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Il Piano si compone di una sezione riguardante l'attività di razionalizzazione svolta dal 2008 al 2013 e una seconda parte rivolta alle azioni da intraprendere in relazione alla Legge di Stabilità 2015.

Il Piano operativo di razionalizzazione sez. 1

Deliberazioni del Consiglio comunale n.

46	27/09/2013	RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 32 D.L. 31/05/2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30/07/2010 N. 122 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
----	------------	--

16	20/04/2009	RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI DA 27 A 32 DELLA LEGGE 244/07.
----	------------	---

Il Piano operativo di razionalizzazione sez. 2

L'analisi si svolgerà attraverso la verifica dei criteri generali individuati dal comma 611 della legge 190 per completare il " *processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle*



stesse entro il 31 dicembre 2015" al fine di circoscrivere le partecipazioni da dismettere o le società da liquidare.

1. Società SE.RA Srl

La Società Se.R.A. Srl è partecipata dal Comune al 12,88%.

Il Comune ha aderito alla società con i seguenti atti con durata fino al 31/12/2050:

N	Data	Oggetto	organo
3	15/02/2007	Approvazione protocollo d'intesa per la gestione associata del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di San Pietro in Casale, Malalbergo, Galliera e San Giorgio di Piano.	Consiglio
122	11/10/2007	Servizio di ristorazione scolastica e consegna pasti agli anziani. Periodo gennaio - dicembre 2008. Autorizzazione alla procedura di gara.	Giunta
40	27/10/2008	Definizione delle modalità di gestione dei servizi di ristorazione scolastica e sociale e delle interazioni tra i comuni di Galliera, Malalbergo, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale nonché individuazione del modello organizzativo e determinazione del percorso di costituzione. Approvazione atti.	Consiglio
85	18/07/2009	Costituzione della società di ristorazione "Se.ra servizi di ristorazione associati - s.r.l.". Presa d'atto.	Giunta
144	31/12/2009	Approvazione schema di contratto di servizio con la società SE.RA relativo alla gestione del servizio di ristorazione scolastica e collettiva a valenza sociale	Giunta
18	11/02/2010	Servizio di ristorazione. Indirizzi in merito alla fatturazione del mese di gennaio	Giunta

Estratto dello Statuto Sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

- la fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione collettiva;
- la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva;
- la gestione di servizi di ristorazione collettiva a scopo sociale, quali in particolare:
- la produzione dei pasti per la soddisfazione delle esigenze dei plessi scolastici di competenza dei Comuni;
- la produzione di pasti per esigenze dei servizi sociali dei Comuni;
- la distribuzione dei pasti nei plessi scolastici o presso altre strutture, anche temporanee, individuate dai Comuni (es. centri estivi) e per esigenze dei servizi sociali;



- la gestione del centro di produzione pasti individuato dai Comuni e delle cucine decentrate;
- tutte le attività connesse o correlabili ai servizi di ristorazione scolastica.

La gestione dei servizi di ristorazione scolastica e sociale comprende in particolare, le seguenti attività:

- a) gestione del servizio di preparazione e distribuzione pasti per le mense scolastiche (approvvigionamento, preparazione, confezionamento, trasporto, sporzionamento, pulizia e sanificazione dei locali) nel rispetto del sistema dell'HACCP Control Point) secondo le normative vigenti;
- b) gestione del servizio di preparazione pasti per le altre attività di competenza comunale quali minori, anziani e soggetti svantaggiati o fragili;
- c) produzione di pasti per mensa per i dipendenti dei Comuni qualora ne facciano richiesta, con organizzazione dell'erogazione a carico del comune richiedente;
- d) organizzazione del servizio di ristorazione in occasione di eventi culturali, sociali e gastronomici promossi dai Comuni;
- e) produzione di pasti per altri soggetti pubblici, parificati e del privato no-profit legalmente riconosciuti;
- f) gestione della riscossione delle entrate relative alla contribuzione dell'utenza;
- g) gestione amministrativa delle funzioni di cui sopra;
- h) gestione unitaria delle relazioni con l'utenza anche tramite appositi organismi da regolamentare opportunamente;
- i) promozione dell'educazione alimentare.

Sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività ai sensi del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalente:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari commerciali, industriali e finanziarie, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenza e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, comunque nei limiti dell'art. 2361 del codice civile.



La società potrà svolgere, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti, la propria attività anche per entri pubblici diversi dai Comuni soci, mediante la sottoscrizione di appositi contratti.

Se.R.A. Srl non è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

SINTESI DATI DI BILANCIO SE-RA

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 2.938	€ 4.190	€ 14.875

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 2.324.069	€ 2.307.728	€ 2.466.060

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014

NR. AMMINISTRATORI	3
NR. MEDIO DIPENDENTI	50

Bilancio 2014

Contratti/Prestazioni di servizi titolo I (Impegni)
250.174,78

Gli impegni di spesa si riferiscono a:

€ 219.631,45 integrazione costo pasto

€ 30.543,33 accollo morosità utenti

Il centro di produzione pasti è conforme per legge e ha le caratteristiche per produrre fino a 4.000 pasti giornalieri. Il Consiglio di Amministrazione si dovrà adoperare affinché la produzione attuale di 2.400 pasti/giorno possa ampliarsi, realizzando così significative economie. Si attende report entro il 31/01/2016 relativo alla possibilità di aumento della produzione.

La società **Se.R.A. Srl** gestisce il servizio di ristorazione associata insieme ad altri comuni soci al fine di ottimizzare la gestione del servizio di ristorazione scolastica e sociale, nonché delle attività ad esso complementari attraverso un modello organizzativo che possa determinare un controllo diretto sul soggetto gestore, che nel contempo possa anche gestire l'attività in termini di massimo efficienza ed in una logica sinergica.

Dalla disamina condotta si evidenzia che la partecipazione alla società Se.R.A. Srl deve ritenersi utile per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore dei servizi di ristorazione collettiva.



a valenza sociale in quanto permette la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio e ne garantisce la stabilità economica, organizzativa e gestionale.

Si ritiene confermabile la partecipazione stante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma.

2. Lepida spa

La Società Srl è di proprietà del Comune per lo 0,00280462%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 27/10/2010 con sottoscrizione di un'azione.

Forma giuridica	Durata della Società		Tipo partecipazio	Quota di partecipazio
Società per Azioni	INIZIO	01/08/2007	Diretta	0,002%
	FINE	31/12/2050		

OGGETTO SOCIALE

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1° Agosto 2007, con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività.

Lepida spa ha adottato un modello organizzativo previsto dalla L.231/2001 integrato con il piano anticorruzione 190/2012, è certificata ISO 27001 per tutte le reti che gestisce, è certificata ISO 9001.

Attività:

- progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio della Rete geografica Lepida, delle Reti MAN, delle Reti wireless, della Rete ERrete e delle iniziative contro il Digital Divide;
- progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio dei Datacenter della PA sul territorio regionale, collegati nativamente alla rete Lepida;
- progettazione, sviluppo, realizzazione, dispiegamento, esercizio, erogazione, manutenzione e monitoraggio di Piattaforme, Servizi e Soluzioni;
- gestione dei processi amministrativi, organizzativi, formativi e comunicativi della CN-ER delle soluzioni a riuso;
- ricerca meccanismi per la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, identifica nuovi meccanismi di collaborazione pubblico-privato, partecipa a progetti europei, effettua scouting su soluzioni tecniche, sviluppa prototipi basati sulle infrastrutture esistenti;
- evolve il Modello di Amministrazione Digitale previsto nella convenzione CNER, coerentemente con l'evoluzione normativa e gli indirizzi delle Agende Digitali;



- coordina ed attua programmi ICT, o che hanno nell'ICT il fattore critico di successo, relativi al governo del territorio, alla fiscalità e alla semplificazione;
- sviluppa l'Agenda Digitale Regionale nelle componenti telematiche e nelle misure correlate di cambiamento organizzativo rispetto a: riordino territoriale, declinazioni locali, applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, organizzazione basi dati certificanti, omogeneizzazione processi di semplificazione;
- fornisce ai propri Soci supporto per affrontare gli impatti dell'evoluzione normativa dell'ICT originati o derivanti dal Piter, anche in considerazione che reti, datacenter e servizi sono servizi di interesse generale.

COMPAGINE SOCIETARIA

Comune di Malalbergo 0,0028%

Regione Emilia Romagna 99,30%

Altri Enti 0,69%

ATTIVITA'	
Classificazione dell'attività svolta	Codice ATECO: 61 – telecomunicazioni

SINTESI DATI DI BILANCIO			
Anno	Capitale sociale	Patrimonio Netto	Utile di esercizio
2011	€ 18.394.000,00	€ 18.765.043,00	€ 142.412,00
2012	€ 18.394.000,00	€ 19.195.874,00	€ 430.829,00
2013	€ 35.594.000,00	€ 36.604.673,00	€ 208.798,00

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014	
NR. AMMINISTRATORI	3
NR. MEDIO DIPENDENTI	72

Bilancio 2014

Contratti/Prestazioni di servizi titolo I (Impegni)
3.902,507

Gli impegni di spesa si riferiscono a canone accesso rete.

Si ritiene confermabile la partecipazione stante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma e considerata la natura di indispensabilità delle partecipazioni in Lepida spa –società strumentale.



3. Hera Spa

Il comune è proprietario di 932.306 azioni di Hera Spa pari allo 0,06259% del capitale sociale.

La proprietà delle azioni Hera Spa deriva dalla originaria proprietà di una quota del Consorzio ACOSER.

Forma giuridica	Durata della Società		Tipo partecipazione	Quota di partecipazione
Società per azioni	INIZIO	01/11/2002	Diretta	0,06%
	FINE	31/12/2100		

OGGETTO SOCIALE

Gestione integrata delle risorse idriche ed energetiche e gestione dei servizi ambientali. **(Società quotata in Borsa).**

Il Gruppo Hera svolge numerose attività nell'ambito dei servizi pubblici locali:

- gas, comprendente i servizi di distribuzione e vendita di gas metano e GPL, teleriscaldamento e gestione calore;
- energia elettrica, relativo ai servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura;
- ambiente, relativo ai servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti;
- altri servizi, comprendente i servizi di illuminazione pubblica, telecomunicazione e altri servizi minori.

COMPAGINE SOCIETARIA

Società quotata

ATTIVITA'	
Classificazione dell'attività svolta	Codice ATECO: 36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua Codice ATECO: 381100/382109 – raccolta e smaltimento dei rifiuti Codice ATECO: 352200 – Distribuzione gas Codice ATECO: 351100/351300 – produzione e distribuzione energia elettrica



SINTESI DATI DI BILANCIO			
Anno	Capitale sociale	Patrimonio Netto	Utile di esercizio
2011	€ 1.115.013.754,00	€ 1.677.159.196,00	€ 87.816.607,00
2012	€ 1.115.013.754,00	€ 1.692.109.746,00	€ 116.170.906,00
2013	€ 1.410.357.000,00	€ 2.305.723.000,00	€ 180.493.000,00

VERIFICA comma 611 lett. b) della L. 190/2014	
NR. AMMINISTRATORI	14
NR. MEDIO DIPENDENTI	4.306

Bilancio 2014

Contratti/Prestazioni di servizi titolo I (Impegni)
1.225.589,00

Gli impegni di spesa, pari ad € 1.225.589,00 di spesa corrente si riferiscono a:

€ 1.205.589,00 per Servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

€ 20.000,00 per le utenze idriche;

La Società Hera spa nasce il 1 novembre 2002 dalla fusione di 12 multiutility operanti in aree confinanti del Nord Italia. Sono soci di Hera 139 Comuni.

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Hera Spa in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati non sarà oggetto del presente Piano, in ogni caso la partecipazione ha garantito fino ad oggi un buon utile (circa 84.000 € annui nell'ultimo triennio) e pertanto non si ritiene di porre in essere alcuna dismissione nel prossimo futuro.



RIEPILOGO PIANO RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETA'	REQUISITI COMMA 611 LETT.A/B/C/D/	AZIONI COMMA 611 LETT.E	TEMPI	NOTE
SE-RA SRL	POSSEDUTI	VERIFICA POSSIBILITA AUMENTO N° PASTI	31/01/2016	OTTIMIZZAZIONE RISORSE
LEPIDA	POSSEDUTI	NESSUNA		STRUMENTALE/STRATEGICA
HERA	POSSEDUTI	NESSUNA		QUOTATA

Malalbergo, 26/03/2015



Il Sindaco
Maria Giovannini